

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

Bologna -- marzo 1995

Paragrafo g)

TUTELA DAGLI INCENDI, DAL VENTO E DA ALTRE AVVERSITA' METEORICHE

art. 33 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi.

E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della L. n. 47/1975, tale distanza è elevata a 200 m. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni, con le modalità di cui al comma precedente; alle stesse condizioni essa è consentita, inoltre, su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità

Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della L. n. 47/1975, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

E' parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia.

L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità

All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso, senza autorizzazione dell'Ente delegato in materia forestale, realizzare discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nell'eventuale autorizzazione devono essere prescritte le cautele per evitare tale pericolo.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967, quella di cui all'art. 11 della L. n. 47/1975, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, quando si siano verificati danni al bosco.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice penale, viene inoltrata immediata informativa all'Autorità giudiziaria.

art. 34 - Controfuoco.

E' consentito l'uso del controfuoco nelle aree forestali per combattere gli incendi, anche durante lo stato dichiarato di grave pericolosità ai sensi della L. n. 47/1975.

La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, ove è necessario e possibile, è adottata dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, previa consultazione con tutte le autorità coordinate nell'opera di spegnimento.

Il mancato rispetto delle procedure sopra riportate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 950/1967, con le modifiche e le integrazioni di cui alla L. n. 47/1975.

art. 35 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi.

Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.

Da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione è vietato gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi.

Al solo scopo di prevenzione degli incendi boschivi, durante il periodo dichiarato di massima pericolosità è vietato effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali.

Il Corpo Forestale dello Stato può vietare le manifestazioni anche al di fuori di tale periodo, ricorrendone la necessità

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla L. n. 47/1975.

Qualora si verificano danni si applicano le sanzioni previste dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

Qualora si ravvisino gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice Penale, viene inoltrata immediata informativa all'Autorità Giudiziaria.

art. 36 - Obbligo di segnalazione degli incendi.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area forestale è tenuto a dare l'allarme al Corpo Forestale dello Stato presso la sede territorialmente più vicina o ritenuta più funzionale ai fini del pronto intervento o al Comune, o agli organi di Polizia od ai Vigili del Fuoco, o all'Ente delegato competente per territorio, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per l'inosservanza di quanto sopra stabilito si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla L. n. 47/1975.

art. 37 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Il proprietario o il possessore del terreno sul quale si sviluppa un incendio è sempre tenuto ad intervenire immediatamente, con le attrezzature in proprio possesso, e partecipare alle operazioni di spegnimento, fino al loro compimento.

Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono, oltre al Corpo Forestale dello Stato ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le squadre organizzate dai Comuni, dagli Enti delegati competenti per territorio, dalle Associazioni per la protezione della natura e dalle Cooperative forestali, ai sensi della L. n. 47/1975.

Alle medesime operazioni di spegnimento partecipano le persone che, a norma dell'art. 33 del R.D.L. n. 3267/1923, richiamato dall'art. 7 della L. n. 47/1975, sono chiamate a prestare la propria opera.

Spento l'incendio, il luogo dove esso è avvenuto deve essere sorvegliato dal proprietario e/o da coloro i quali hanno provveduto alle opere di spegnimento, per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 38 - Norme per le aree forestali danneggiate dal fuoco, dal vento e da altre avversità

Nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità a chiunque appartenenti, sono vietati il cambiamento di qualità di coltura, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e, per almeno 5 anni, il pascolo di qualsiasi tipo di bestiame; trascorso tale periodo il pascolo sarà consentito quando si saranno ricostituite le condizioni prescritte nel Paragrafo f).

Nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità l'Ente delegato competente per territorio prescriverà le modalità di intervento finalizzate al ripristino ambientale e funzionale del soprassuolo vegetale. Il proprietario o possessore è tenuto ad osservare tali prescrizioni.

Nei boschi di proprietà di Enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legnatico, il ricavato dell'eventuale vendita della legna ottenuta dagli interventi di ripristino deve essere reimpiegato per la ricostituzione del bosco.

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio dei fusti troncati.

Laddove siano individuate località in cui si verificano con maggior frequenza danni causati da avversità meteoriche (gelicidio, "neve pesante o bagnata", vento, gelate, ecc.), gli Enti delegati competenti per territorio possono stabilire forme di utilizzazione più prudenziali e prescrivere relative norme più restrittive, volte alla tutela di soprassuoli boschivi oggettivamente individuati e cartografati, soprattutto in riferimento alle forme di governo e trattamento e, nel caso dei cedui semplici, circa il numero delle matricine da rilasciare e la dimensione diametrica del loro fusto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui al R.D.L. n. 3267/1923, alla L. n. 950/1967, nonché quelle previste dalla L. n. 47/1975 e successive modifiche ed integrazioni, salvo l'applicazione del successivo art. 41.